

**NEWS**



**Manifestazioni temporanee: le indicazioni del Ministero dell'Interno tra safety e security - DM 05/07/2017**

**I provvedimenti del Ministero dell’Interno dopo gli incidenti di Torino**

I fatti di Torino hanno evidenziato la necessità di predisporre un piano d’emergenza anche per eventi e manifestazioni temporanee a seguito di un’attenta e scrupolosa analisi dei rischi. Anche un falso allarme costituisce la condizione per provocare danni a persone e cose se non c’è modo di prevedere misure di protezione conseguenti all’evento dannoso.

**La direttiva Gabrielli: safety e security**

Il documento evidenzia due aspetti necessari per individuare strategie operative efficaci:

• la safety, intesa come l'insieme delle misure di sicurezza preventiva, attinenti a dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone;

• la security, che invece interessa i servizi di ordine e sicurezza pubblica "sul campo".

Per quanto riguarda il primo aspetto, quello di safety, sentite le Commissioni di Vigilanza per le Manifestazioni di Pubblico Spettacolo e applicati gli altri strumenti di prevenzione e protezione civile, dovranno essere accertate le condizioni di sicurezza, a seguito sintetizzate:

- capienza delle aree di svolgimento dell'evento, per la valutazione del massimo affollamento sostenibile; gli organizzatori verificano il numero degli accessi, anche con sistemi automatici ai varchi di ingresso alle aree interessate alle manifestazioni;

- differenziazione dei percorsi di accesso e di deflusso;

- elaborazione e applicazione di piani di emergenza e di esodo, indicando i mezzi antincendio, le vie di fuga e di allontanamento ordinato;

- suddivisione in settori dell'area, con corridoi centrali e perimetrali ed aree sgombre di emergenza;

- disponibilità di una squadra di operatori (steward) in grado di gestire i flussi anche in caso di evacuazione, per prestare assistenza al pubblico;

- spazi di soccorso riservati alla sosta e manovra dei mezzi di soccorso;

- spazi di servizio e supporto accessori;

- assistenza sanitaria adeguata, con aree e punti di primo intervento;

- eventuali impianti di diffusione sonora o visiva per preventivi e ripetuti avvisi e indicazioni al pubblico sulle vie di fuga e i comportamenti in caso di criticità;

- eventuali divieti di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine.

In aggiunta a questo elenco di misure, la Circolare richiama la necessità di svolgere sopralluoghi preventivi e mirati, al fine di verificare i dispositivi di safety e individuare le vulnerabilità, cioè i punti critici da salvaguardare eventualmente con misure aggiuntive.

In corrispondenza alla strategia di safety, dovrà essere pianificata quella di security, più direttamente rivolta agli aspetti di tutela dell'ordine pubblico, secondo i criteri qui sintetizzati:

- sviluppo di una mirata attività informativa ai fini di valutare la minaccia e predisporre un efficace dispositivo di ordine pubblico;

- puntuali sopralluoghi e verifiche congiunte per la disciplina delle attività connesse all'evento e per la ricognizione e mappatura degli impianti di videosorveglianza presenti nelle aree interessate, anche per un eventuale collegamento con la sala operativa delle Questure;

- attività di prevenzione a carattere generale e di controllo del territorio;

- servizi di vigilanza e osservazione a largo raggio, per rilevare e circoscrivere i segnali di pericolo o minaccia, nella fase di afflusso come in quella di deflusso;

- frequenti e accurate ispezioni e bonifiche delle aree con personale specializzato e adeguate apparecchiature tecnologiche;

- individuazione di fasce di rispetto e prefiltraggio per consentire controlli mirati sulle persone; - sensibilizzazione degli operatori favorendo un elevato e costante livello di attenzione.

**La direttiva dei Vigili del Fuoco: indicazioni operative**

A pochi giorni di distanza dalla direttiva Gabrielli, il Ministero dell'Interno, per mano del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, ha pubblicato una nuova direttiva n. 11464 del 19 giugno 2017, con lo scopo di fornire indicazioni di carattere tecnico in merito alle misure di safety. Vediamo nel dettaglio i chiarimenti espressi:

- le manifestazioni cui si riferisce la direttiva Gabrielli non sono solo quelle che richiedono l'attivazione delle Commissioni di Vigilanza, ma sono eventi di qualsiasi natura o finalità che presentano profili di criticità meritevoli di un surplus di attenzione e cautela, indipendentemente dall'affollamento;

- le condizioni da verificare e le conseguenti misure di safety da assumere non rappresentano un blocco unico di misure da applicare tutte insieme a qualsiasi manifestazione. A tal proposito, si offre uno schema di metodo: a) indicazione dei punti nevralgici per la sicurezza preventiva; b) vaglio critico per l'analisi selettiva, al fine di individuare le misure indefettibili per il tipo di evento; c) definire le relative modalità applicative attraverso l'analisi adattiva;

- l'approccio flessibile è l'unico che possa garantire una valutazione specifica del quadro dei rischi per il singolo evento;

- non è solo una questione di numeri. Anche la conformazione e la dimensione di un luogo possono comportare particolari rischi, oltre al carattere statico o dinamico delle manifestazioni;

- il quadro normativo sull'attività delle Commissioni di Vigilanza, costituito dai D.M. 18 marzo 1996 (normativa antincendi per impianti sportivi) e 19 agosto 1996 (normativa antincendi per il pubblico spettacolo), offre le regole tecniche da cui partire per fornire prescrizioni di safety (numero massimo affollamento, suddivisione del pubblico, dimensionamento vie di esodo, ecc.). A questi elementi se ne potranno aggiungere di ulteriori per fronteggiare il ricorrere di situazioni particolari.

- rafforzamento del piano di emergenza. E' in questo documento e nella documentazione progettuale predisposta dall'organizzatore, che si dovranno precisare i sistemi individuati per evitare il sovraffollamento o flussi in entrata o in uscita dalla manifestazione. Saranno utili sistemi "conta persone", o, in mancanza, l'allestimento di varchi presidiati da appositi operatori, così come il rilascio di pass d'ingresso;

- altro aspetto critico affrontato dalla direttiva dei Vigili del Fuoco, il rischio connesso al propagarsi di effetti di panico, intesi come rischi non preventivabili e non fronteggiabili soltanto in termini di prevenzione. In tali casi, potrebbe rivelarsi utile potenziare il servizio di vigilanza antincendio anche con professionalità specifiche.

**L'organizzazione di manifestazioni pubbliche: le regole del T.U.L.P.S.**

Per le ricadute in termini di ordine e sicurezza pubblica, gli eventi temporanei di questa tipologia sono da sempre materia disciplinata nel Testo Unico di pubblica sicurezza (R.D. n. 773 del 1931) e nel relativo Regolamento d'esecuzione (R.D. n. 635 del 1940). Il regime autorizzatorio prevede la SCIA amministrativa per eventi che si concludono entro la mezzanotte del giorno d'inizio, o il titolo autorizzativo espresso in caso contrario. Inoltre, l'autorizzazione è sempre necessaria se l'evento supera le duecento persone, indipendentemente dalla sua durata. In quest'ultimo caso, le condizioni di sicurezza devono essere preventivamente verificate da una Commissione di Vigilanza, che rilascia un'apposita agibilità con riguardo ad un determinato numero di persone, corrispondente alla capienza massima dell'evento. L'esame istruttorio della Commissione, in sede di sopralluogo, verte sulla presenza di vie di fuga idonee, sull'adeguata dotazione di presidi antincendio e di servizi igienici, su conformità degli impianti, corretto montaggio e collaudo statico delle strutture in elevazione (quali palchi, americane, gazebo, tensostrutture, ecc.). Si aggiungono inoltre la verifica del piano di soccorso e di altre misure e salvaguardie di tipo tecnico. In caso l'affollamento massimo sia non superiore alle duecento persone, e sempre che siano previste strutture di stazionamento del pubblico, l'attività della Commissione è sostituita da una relazione tecnica redatta da un tecnico abilitato, in conformità alla disciplina offerta dall'art. 141 del T.U.L.P.S. Per i luoghi e spazi all'aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del citato decreto in quanto privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, è comunque necessario produrre al Comune:

- l'idoneità statica delle strutture allestite;

- la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati;

- l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.